

GARA 2026_07 ADSP

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER CINQUE ANNI CON OPZIONE DI PROROGA PER ALTRI TRE ANNI

[C.I.G.: BBC3878683]

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 co. 4 e 108 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;

Sommario

1	PREMESSE	3
2	TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE.....	5
	IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA È IL GIORNO 8.06.2026 ORE 12:00:00.....	5
3	PIATTAFORMA	5
4	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
5	OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
6	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	17
7	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	20
8	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	22
9	AVVALIMENTO	25
10	SUBAPPALTO.....	26
11	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	26
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	27
13	F.V.O.E.	27
14	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
15	SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE.....	32
17	CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
18	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	44
19	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	45
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	46
21	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	47
22	ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	49
23	ANOMALIA DELLE OFFERTE	49
24	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	50
25	DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI	52
26	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	52
27	DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELLA ADSP MAM 2026-2028 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ADSP MAM.	53
28	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53
29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56

1 PREMESSE

Con Determina del Presidente n. 192 del 21.05.2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'esecuzione del **"Servizio di Cassa in regime di Tesoreria Unica"**, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 così come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024 (di seguito "Codice"), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità agli elaborati tecnici, amministrativi ed economici.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (di seguito "Piattaforma" o "PAD") accessibile all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice. Tramite il sito, si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento dell'appalto: **ADSP MAM;**

- CIG: **BBC3878683;**
- CCNL applicato: *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" attualmente in vigore – Cod. CNEL J241 applicato dagli Istituti di credito e "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane" attualmente in vigore, Cod. CNEL J271 applicato dalle Casse di risparmio;*
- CPV: **666- Servizi di tesoreria.**
- Finanziamento: **L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante.**

Pur essendo l'importo stimato dell'appalto al di sotto della soglia di cui all'art. 14, co. 2, lett. c), questa Stazione appaltante ha ritenuto di ricorrere alla procedura ordinaria di cui all'art. 71 del Codice a seguito di opportuna valutazione delle caratteristiche del mercato di riferimento, delle peculiarità dell'affidamento e degli interessi pubblici ad esso sottesi, ritenendola maggiormente idonea a soddisfare l'esigenza della Stazione appaltante di una più ampia concorrenza nel rispetto del principio del risultato di cui all'art.1 del Codice che dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza"*. Ai sensi dell'art. 83, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 e Allegato I.3 al Codice, la durata del procedimento è prevista pari a 4 (quattro) mesi dalla pubblicazione del bando di gara salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il bando di gara è stato pubblicato in data 22/05/2026 09:00:00 in PVL URL: <https://pubblicatalegale.anticorruzione.it/bandi/7ad4fddc-1480-4020-9dd4-62ff453c6d59?ricercaArchivio=false>

Il Responsabile unico del progetto (nel seguito “RUP”), ai sensi dell’art. 15 del Codice, è la dott.ssa Micheline LATORRE, Dirigente del Dipartimento Economico Finanziario della AdSP MAM, e-mail: m.latorre@adspmam.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Donatella INFANTE, Dirigente del Dipartimento amministrativo della AdSP MAM e-mail: d.infante@adspmam.it

Inquadramento normativo:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e allegati come integrati e modificati dal d.lgs. 209/2024 e ss.mm.ii.;
- D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023. n. 170;
- direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;
- Legge 720/1984;
- Legge n. 84/94 – Riordino della legislazione in materia portuale, modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii. e dalla L. n. 118 del 5.08.2022;
- la documentazione di progetto e le norme applicabili in essi indicate;
- Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della AdSP MAM aggiornato con Determina del Presidente n. 359 del 7.11.2025;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Determina del Presidente n. 355 del 5.11.2025.

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, sede legale in Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722, Tel +39 080 5788511 e +39 0831 562649, e-mail: protocollo@adspmam.it Pec: protocollo@pec.adspmam.it, sito: <http://www.adspmam.it/>; <https://gare.adspmam.it> (TuttoGare);

PROFILO DI COMMITTENTE: Sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» è il seguente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>.

Gli Operatori Economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della procedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d’asta e gli accordi di cartello.

Lingua ufficiale: Italiano. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in lingua italiana. Atti, certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione giurata.

Pubblicità del Bando di Gara. La pubblicità legale degli atti della procedura di gara, ai sensi degli art. 27 del

Codice, è garantita a livello nazionale conformemente a quanto stabilito all'art. 85, ultimo periodo, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (in sigla "BDNCP"), tenuta dall'ANAC cui detti atti sono stati trasmessi, redatto secondo i modelli di formulari approvati con il Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del Codice, gli effetti giuridici degli atti della procedura di gara decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP. In conformità a quanto previsto dagli artt. 27, comma 3, e 85, comma 4, del Codice, la documentazione di gara è, altresì, resa costantemente disponibile sino al completamento della procedura di gara, come risulta dalla Piattaforma di Pubblicità Legale, mediante collegamento ipertestuale al sito della Stazione appaltante, www.adspmam.it, Sezione Amministrazione Trasparente, voce Bandi di Gara e Contratti.

2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA È IL GIORNO 08.06.2026 ORE 12:00:00.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

Vista l'urgenza di affidare il servizio, il cui affidamento al precedente appaltatore è in scadenza il prossimo 30.06.2026, la Stazione Appaltante si avvale di ridurre, ex art. 71, comma 3, D.Lgs. 36/2023, a un termine non inferiore a quindici giorni il termine per la presentazione delle offerte al fine di scongiurare la sospensione di un pubblico servizio essenziale che non può essere soggetto, per sua natura e funzione, ad interruzione alcuna, stante la necessità per l'Ente di assicurare e garantire i pagamenti e le riscossioni che sono alla base del regolare funzionamento degli uffici che attengono alla operatività degli scali portuali.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 09.06.2026, ore 10:00:00;

Il termine per la presentazione dei chiarimenti, attraverso la piattaforma TuttoGare, è il giorno 29.05.2026, ore 21:00:00.

Ai quesiti sarà dato riscontro tramite il sistema entro il 01.06.2026 omettendo ogni indicazione in ordine al richiedente.

Ogni Operatore Economico interessato a partecipare alla gara dovrà presentare a mezzo Piattaforma la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

3 PIATTAFORMA

3.1 Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

La PAD "TuttoGare" è raggiungibile all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/index.php>.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile, nonché parità di trattamento tra gli Operatori Economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; standardizzazione dei documenti, comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile, comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile, segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione, gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'Aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e alla documentazione richiamata a quanto previsto nelle Norme tecniche di utilizzo consultabili su https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e nelle Istruzioni di partecipazione parte integrante del presente Disciplinare.

In particolare, in caso di partecipazione in RTI/Consorzio, l'Operatore inserisce la relativa struttura cliccando sul comando: *" + Aggiungi partecipante al Raggruppamento "* e compilando i campi richiesti (Stato, Codice Fiscale Impresa/identificativo fiscale estero, Ragione Sociale, Ruolo ricoperto all'interno del Raggruppamento/Consorzio: Mandante/Consoziata).

L'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione è in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo che, prima dell'invio della documentazione, dovrà inserire nel Sistema le ditte facenti parte del raggruppamento. La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale

funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://adspmam.etrasparenza.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di utilizzo consultabili su https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php, parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 Avvertenze

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati. L'e-mail e la password

necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale. Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

3.3 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare, nelle [Norme tecniche di utilizzo](#) e nelle [Istruzioni di partecipazione](#), che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del d.lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.4 Identificazione

Per poter presentare offerta, è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal CAD, o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Fermo restando quanto indicato all'art. 7, in caso di Operatore Economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

4 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 Documenti di gara. La documentazione di gara comprende:

- a) Determina del Presidente n. 192 del 21.05.2026 e Relazione istruttoria del Dipartimento Economico Finanziario;
- b) Criteri OEPV;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Istruzioni per la partecipazione alla gara telematica e regole tecniche per l'utilizzo della stessa e [Norme tecniche di utilizzo](#);
- e) Modello A_ISTANZA di partecipazione;
- f) DGUE;
- g) Schema di contratto

Ai sensi dell'art. 27, co. 3, del Codice, la documentazione di gara è resa disponibile attraverso la Piattaforma e il sito istituzionale. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP).

Il testo integrale del Disciplinare e la documentazione completa di gara sono disponibili gratuitamente, pertanto:

- sul profilo di committente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>
- sulla homepage dell'AdSP MAM – sezione Bandi e Gare: <http://www.adspmam.it/bandi-e-gare>
- sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata TuttoGare: <https://gare.adspmam.it/>.

4.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla Piattaforma telematica TuttoGare, entro il giorno **29.05.2026 ore 21:00:00**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Richiedi chiarimento", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile **verranno riscontrate entro il giorno 01/06/2026** e fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulle pagine web sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e-mail. Le Imprese interessate potranno richiedere chiarimenti in forma scritta, esclusivamente attraverso l'applicativo presente sulla Piattaforma

telematica TuttoGare. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la PAD, sono accessibili nella apposita sezione denominata "Comunicazioni" e sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6bis, 6ter e 6quater del CAD. È onere esclusivo dell'Operatore Economico prendere visione delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

Salvo quanto disposto dal presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.adspmam.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti in PAD. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

5.1 Oggetto del servizio.

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nella prestazione del servizio di Cassa in regime di Tesoreria Unica e dei servizi bancari connessi ed accessori ex art. 1 della Legge 720/1984. Il servizio di Cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nell'osservanza della normativa allo stesso applicabile e del Regolamento di Contabilità dell'AdSP MAM.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di attività strettamente collegate ed integrate tra loro

finalizzate alla corretta esecuzione un'unica tipologia di servizio.

Le caratteristiche richieste del servizio sono meglio descritte nello schema di contratto, cui si rinvia.

Ai fini di una più corretta ed informata formulazione dell'offerta, si forniscono alcuni dati relativi alla movimentazione finanziaria dell'AdSP MAM:

- **N. provvisori in entrata anni** 2023: 3.331; 2024: 2.988; 2025: 2.836.
- **N. provvisori in uscita anni** 2023: 80; 2024: 64; 2025: 57.
- **N. mandati emessi** nel 2023: 2.834 (47.152.870,06 €); 2024: 3.154 (88.158.181,70 €); 2025: 3.343 (52.174.072,30 €).
- **N. reversali emesse** nel 2023: 9.847 (99.292.624,45 €); 2024: 9.033 (90.421.755,47 €); 2025: 8.622 (61.318.194,95 €).
- **N. bonifici disposti** nel 2023: 2.834, di cui 1.102 tramite flusso .xml con standard SEPA; 2024: 3.154, di cui 1.116 tramite flusso .xml con standard SEPA; 2025: 3.343, di cui 1.136 tramite flusso .xml con standard SEPA.

I flussi degli stipendi sono trasmessi in **formato .xml con standard SEPA** tramite il portale messo a disposizione dall'Istituto Cassiere.

L'AdSP MAM utilizza attualmente la piattaforma "CEDACRI" per la gestione telematica e la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a firma digitale.

L'AdSP MAM ha aderito al **Nodo dei pagamenti – SPC per il tramite del Nodo Regionale della Puglia (piattaforma "MyPay")** per i pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del d.lgs. n. 82 del 07/03/2005.

L'AdSP MAM non detiene conti correnti postali e non effettua operazioni di incasso tramite POS.

L'AdSP MAM non possiede titoli e non ha investimenti in essere.

Relativamente alle anticipazioni di cassa, si precisa che l'AdSP MAM, allo stato attuale, non ne ha mai usufruito. L'anticipazione di cassa potrebbe essere richiesta, entro i limiti di legge, qualora si manifestasse la necessità di ricorrervi ovvero, come indicato nel contratto, nelle ipotesi in cui l'Autorità non sia in grado di far fronte alle esigenze di cassa con i fondi disponibili.

Si ricorda che l'AdSP MAM è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, assoggettato, al pari di tutti gli altri enti e organismi pubblici la cui gestione finanziaria interessi direttamente o indirettamente la finanza pubblica, alle regole della Tesoreria Unica e conseguentemente a tutto ciò che da essa deriva.

Con riferimento all'anticipazione di cassa si rinvia, pertanto, alla normativa applicabile agli enti locali in materia di anticipazioni di tesoreria, che, all'art. 222 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), dispone: "Il tesoriere, su

richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio". L'ADSP MAM applica il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Determina del Presidente n. 355 del 5.11.2025, ai sensi del quale le entrate sono ripartite in:

- Titolo I Entrate correnti; - Titolo II Entrate in conto capitale;- Titolo III Entrate per partite di giro.

Pertanto, nella fattispecie, il limite massimo dell'anticipazione di cassa è pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate, corrispondenti al Titolo I, calcolate sul rendiconto del penultimo anno precedente.

5.2 Importo a base d'asta e valore complessivo dell'appalto.

L'importo del presente appalto è stipulato **a corpo**.

Il corrispettivo del servizio, **soggetto a ribasso**, è stabilito in **€ 90.000,00 (Euro novantamila/00) per i 5 anni di prestazione del servizio (€ 18.000,00 annui)**, oltre IVA come per legge. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante.

Il valore complessivo posto a base di gara stimato per il quinquennio (dal 1/07/2026 al 30/06/2031) è determinato in **€ 90.000,00 (Euro novantamila/00), oltre IVA come per legge**, (in caso di proroga per successivo triennio, il valore sarà quello dell'offerta economica contrattualizzata). Il costo della manodopera, per la durata quinquennale del contratto, è stimato in euro 40.500,00.

Nel caso in cui l'Operatore Economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante (€ 40.500,00), avvalendosi della possibilità riconosciuta dall'art. 41 comma 14 del Codice, dovrà fornire adeguata giustificazione e dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera (si veda art. 19 del presente Disciplinare). In quest'ultimo caso, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica di cui all'art. 110 del Codice.

Ai fini dell'art. 14 d.lgs. 36/2023, l'importo massimo stimato per il servizio per l'intero periodo, comprensivo dell'eventuale proroga per un ulteriore triennio è di **€ 144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00), oltre IVA come per legge**. È fatta salva la proroga, di cui all'art. 120, co. 11, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto e, pertanto, non è stato predisposto il DUVRI.

L'AdSP MAM provvederà al rimborso delle spese e commissioni bancarie relative a pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, nonché dell'imposta di bollo e delle altre spese obbligatorie sostenute dall'Istituto Cassiere nella conduzione del servizio di cassa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'Operatore Economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

5.3 Durata dell'appalto

L'Appalto ha durata di **5 (cinque) anni, presumibilmente a decorrere dal 01.07.2026**, o comunque dalla data di affidamento del servizio, **con opzione di proroga per altri 3 (tre) anni**.

Alla scadenza del quinquennio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni dalla data termine del rapporto stesso, comunichi all'affidatario la volontà di procedere alla proroga dell'ulteriore triennio.

Laddove perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, sempre che il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla proroga del rapporto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, l'affidamento del servizio per ulteriori n. 3 anni e l'affidatario si obbliga con la presentazione dell'offerta ad accettare l'esercizio di detta opzione.

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, l'AdSP MAM si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2016).

5.4 Revisione prezzi

Nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis, al fine di valutare, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 9 del Codice, se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi come di seguito descritto:

- ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice NIC, secondo la classificazione ECOICOP;
- la Stazione appaltante procede ad effettuare il monitoraggio dell'andamento dell'indice/i di cui al precedente punto con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice/i sopra indicato/i;
- la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice, sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato;

- qualora, dal monitoraggio effettuato, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Con riferimento alle modalità di applicazione della clausola di revisione prezzi si richiama quanto previsto dall'Allegato II.2 bis al Codice.

5.5 Modifica del contratto in fase di esecuzione – opzioni di proroga.

Ai sensi dell'art. 120, co. 10, è prevista nei documenti di gara un'opzione di proroga per un ulteriore triennio (dal 1/07/2031 al 30/06/2034), in tale caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di proporre la proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00), al netto dell'IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del contratto. In caso di proroga per successivo triennio, il valore sarà quello dell'offerta economica contrattualizzata.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00), al netto di Iva.

Importo complessivo per 5 anni (a base d'asta)	€ 90.000,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 54.000,00
Valore globale stimato	€ 144.000,00

Inoltre, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Il contraente originario, in tale ipotesi, sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5.6 CCNL applicabile

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1, 2 e 2 bis e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DI LAVORO in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" attualmente in vigore – Cod. CNEL J241 applicato dagli Istituti di credito e "Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane” attualmente in vigore, Cod. CNEL J271 applicato dalle Casse di risparmio.

Gli Operatori Economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (compilando l’apposita sezione del Modello A “Istanza di partecipazione”) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nel presente Disciplinare.

L’Aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nel presente Disciplinare, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO **nell’offerta economica** che evidenzi:

- l’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare annuale; - indennità di contingenza; - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste;
- l’equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time; - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250.

Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;

- disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- durata del periodo di prova;
- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;

- sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare preliminarmente la sussistenza della equivalenza dei trattamenti economici e solo in caso di esito positivo di tale verifica procederà ad analizzare l'equivalenza delle tutele normative; con riferimento a queste ultime, verrà ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in quanto limitati a soli due parametri. La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa, è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Relativamente all'Operatore costituito in R.T.I., al lotto dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'Operatore Economico intende partecipare, utilizzando la funzione **“Aggiungi partecipante al raggruppamento”** e salvare.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del d.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria richiesta dal presente Disciplinare, nonché le offerte non conformi ai documenti di gara; ricevute oltre i termini indicati nel bando; in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; considerate anormalmente basse; il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

È fatto divieto di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per i predetti soggetti, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 65 (Operatori Economici), 67 (Consorzi non necessari) e 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del Codice.

È **esclusa** la partecipazione ad imprese e/o società stabilite in Paesi Terzi, ovvero stabilite in territorio extra UE, non firmatari delle convenzioni e degli accordi internazionali previsti dall'art. 69 del Codice a cui l'Unione è vincolata. (*Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE Comunicazione della Commissione C(2019) 5494 final*).

Il concorrente, ai sensi di quanto stabilito dal Codice e i suoi allegati (All. II.12), deve essere qualificato ai fini della partecipazione alla procedura di gara nelle categorie e classifiche riportate nella documentazione di gara. Gli Operatori Economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui all'art. 2, comma 4, dell'All. II.12.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e dovranno presentare:

- **Elenco delle consorziate; Libro soci; Elenco di soggetti titolari di cariche e poteri**

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure

di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

7.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE). Nell'istanza di partecipazione, gli Operatori Economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

7.2 Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la **causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la **causa di esclusione** si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011.

È causa di esclusione anche l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle **persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94 del Codice.**

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una percentuale di personale legata all'appalto in oggetto pari al 30 per cento di occupazione giovanile e al 30 per cento di occupazione femminile.

8 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'All. II.12, la verifica del possesso dei requisiti, necessari ai fini della partecipazione, di cui agli articoli 100 del Codice degli Operatori Economici avviene attraverso il FVOE.

Gli Operatori Economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'**art. 96, comma 15, del Codice.**

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un Operatore privo dei requisiti, la Stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a, del Codice)

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

b) Autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del d.lgs. n. 385, indicando la normativa, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del d.lgs. 385/1993 e ss.mm.ii;

c) Possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998.

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dall'impresa mandataria/consorzio, quanto dalle imprese mandanti/consorziate.

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

L'Operatore Economico dovrà:

1. **Aver svolto**, nell'ultimo triennio con buon esito, cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali, il servizio di tesoreria unica per almeno n. 2 (due) Enti Pubblici;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

– certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

– contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

2. **Essere in grado di ottemperare** – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa in materia di:

a) Sistema informativo sulle operazioni degli Enti Pubblici SIOPE+, di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

b) "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+", emesse dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni;

c) "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +" pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

d) "Linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni", emesse in base all'art. 5, comma 4, del d.Lgs. n. 82/2005;

e) Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (PSD2) recepita con il D. Lgs. 15/12/2017, n. 218, di cui alla Circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018.

3. **Disporre**, alla data di presentazione della offerta di una filiale dislocata nel Comune di Bari.

I predetti requisiti dovranno essere dichiarati nel "Modello A" – Istanza di partecipazione e la comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata:

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario – art. 65 comma 2 lett d) e lett e) del Codice i requisiti di cui:

- ai sopracitati 8.1 (*requisiti di ordine generale e idoneità professionale*) devono essere posseduti da ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio;
- al sopracitato 8.2 (*requisiti di capacità tecniche e professionali*) devono essere posseduti dal

Raggruppamento o Consorzio.

Conformemente a quanto indicato al successivo art. 10, **non è ammesso il subappalto.**

9 AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione. Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Operatore Economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al Capo II del Titolo III del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega all'istanza di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario che deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Per contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento, si rinvia all'art. 26 dell'All. II.12.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante assegna all'Operatore Economico un termine, non superiore a 10 giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'Operatore Economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'Operatore Economico.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, per i cosiddetti "consorzi non necessari", possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dallo stesso consorzio.

10 SUBAPPALTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, considerata la natura fiduciaria dello stesso. È altresì vietata la cessione, in tutto o in parte, da parte dell'aggiudicatario dei crediti derivanti dall'esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa previa autorizzazione dell'Ente.

11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria di cui all'art. all'art. 106 del Codice non è prevista, in quanto questa Stazione appaltante non ritiene sussistano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

11.2 Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 53, co. 4, **pari al 5% (cinque percento)** dell'importo del contratto. Alla tale garanzia definitiva non si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, ove prevista, da parte della Stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi della [DELIBERA ANAC N. 524 del 22 dicembre 2025](#), il presente appalto **è esente** dalla quota del versamento contributo ANAC.

13 F.V.O.E.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ovvero di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali avviene, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto e sul secondo classificato in graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'Operatore Economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Ulteriori istruzioni sono disponibili sul sito istituzionale ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della PAD al seguente link <https://gare.adspmam.it/index.php>

mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nelle "Norme tecniche di utilizzo" pubblicate al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e che si intendono integralmente richiamate nel presente Disciplinare di gara.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: assistenza@tuttogare.it o (+39) 02 40 031 280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 18:00;

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della Piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'UE, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'UE, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda, la documentazione richiesta dagli atti della procedura e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del CAD:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://gare.adspmam.it/gare>

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, per la qualificazione si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall'ufficio consolare ovvero una traduzione giurata in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice con le modalità descritte al successivo punto 15. Le offerte tardive saranno inammissibili ai sensi dell'art. 70, co. 4 lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per un termine pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del Codice, con atto motivato, il differimento del termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'Operatore potrà verificare le modalità di caricamento al link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php sul documento "[Norme tecniche di utilizzo](#)".

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente

incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi e non superiore a 10 (dieci) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, tramite l'apposita sezione presente su Piattaforma TuttoGare, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Come indicato al precedente art. 14, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 101 c. 4 del Codice, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere, fino al giorno fissato per la loro aperture, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato

l'anonimato.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a dieci giorni, naturali e consecutivi.**

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata come segue:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

A. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	CRITERIO
1	Numero di Enti Pubblici per i quali è stato gestito il servizio di tesoreria/cassa alla data di presentazione dell'offerta.	10	Da 3 a 5 Enti pubblici: 3 punti (l'operatore economico dovrà inserire un valore compreso tra "3" a "5" e otterrà 3 punti) Da 6 a 10 Enti pubblici: 7 punti (l'operatore economico dovrà inserire un valore compreso tra "6" a "10" e otterrà 7 punti) Oltre 10 Enti pubblici: 10 punti (l'operatore economico dovrà inserire un valore maggiore di 10 e otterrà 10 punti)	QT
2	Disponibilità di agenzie operanti nei Comuni ricompresi nella circoscrizione	5	Nessuna disponibilità di agenzie: 0 punti (l'operatore economico dovrà inserire un	QT



	dell'ADSP MAM (Brindisi, Manfredonia, Termoli, Barletta, Monopoli) in aggiunta a quello presente nel Comune di Bari.		"0" e otterrà 0 punti) Disponibilità di agenzie: 1 punto per ogni Comune (Brindisi, Manfredonia, Termoli, Barletta, Monopoli) in cui è disponibile l'agenzia (l'operatore economico dovrà inserire un valore corrispondente al numero di agenzie e otterrà il numero corrispondente di punti (ad. es: 2 agenzie- 2 punti; 3 agenzie - 3 punti, 4 agenzie: 4 punti; 5 agenzie: 5 punti)	
3	Canone annuo carte di credito, valido sulle carte di credito esistenti (n. 3) e su eventuali ulteriori carte di credito da emettersi.	4	Offerta migliore: 4 punti Altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $(\text{offerta migliore}/\text{offerta}) \times 4$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	QT
4	Applicazione di condizioni agevolate ai rapporti di conto corrente ed alla prestazione dei servizi bancari al personale dipendente dell'Ente e al Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM.	10	Punteggio discrezionale della Commissione secondo il metodo di cui alla successiva lettera B*	QL
5	Tasso di interesse creditore annuo applicato sulle giacenze esistenti di cassa, pari al tasso Euribor a tre mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente all'inizio di ciascun trimestre, aumentato/diminuito dello spread offerto in sede di gara, tenuto conto di due cifre decimali. La valutazione è effettuata sulla base del parametro spread offerto in percentuale.	5	Offerta migliore: 5 punti Altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $(\text{offerta}/\text{offerta migliore}) \times 5$ Offerta $\leq 0 = 0$ punti Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	QT
6	Tasso di interesse debitore annuo sulle eventuali anticipazioni di cassa, pari al tasso di riferimento determinato sull'Euribor a tre mesi, base 360, al momento dell'utilizzo ed all'inizio di ogni trimestre successivo, aumentato/diminuito dello spread offerto in sede di gara, tenuto conto di due cifre decimali. Oltre al tasso debitore non potrà essere prevista l'applicazione della commissione di massimo scoperto, né di alcuna altra spesa o commissione sostitutiva della stessa. La valutazione è effettuata sulla base del parametro spread offerto in percentuale.	10	Offerta migliore: 10 punti Altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $(\text{offerta migliore}/\text{offerta}) \times 10$ Offerta $\leq 0 = 0$ punti Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	QT
7	Entità delle commissioni addebitate sui bonifici bancari ad estinzione dei mandati di pagamento, diversi da quelli emessi nei confronti del personale dipendente e dell'Economo dell'Ente per cui l'Autorità richiede l'esenzione dall'applicazione delle	5	Offerta migliore: 5 punti Altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $(\text{offerta migliore}/\text{offerta}) \times 5$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	QT

	commissioni, per bonifici di importo inferiore o uguale ad € 5.000,00 (cinquemila/00) da accreditare su conti correnti aperti presso le filiali dell'Istituto Cassiere.			
8	Entità delle commissioni addebitate sui bonifici bancari ad estinzione dei mandati di pagamento, diversi da quelli emessi nei confronti del personale dipendente e dell'Economo dell'Ente per cui l'Autorità richiede l'esenzione dall'applicazione delle commissioni, per bonifici di importo inferiore o uguale ad € 5.000,00 (cinquemila/00) da accreditare su conti correnti di altri istituti diversi dall'Istituto Cassiere.	10	Offerta migliore: 10 punti Altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (offerta migliore/offerta) x 10 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	QT
9	Entità delle commissioni addebitate sui bonifici bancari ad estinzione dei mandati di pagamento, diversi da quelli emessi nei confronti del personale dipendente e dell'Economo dell'Ente per cui l'Autorità richiede l'esenzione dall'applicazione delle commissioni, per bonifici di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) da accreditare su conti correnti aperti presso le filiali dell'Istituto Cassiere.	3	Offerta migliore: 3 punti Altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (offerta migliore/offerta) x 3 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	QT
10	Entità delle commissioni addebitate sui bonifici bancari ad estinzione dei mandati di pagamento, diversi da quelli emessi nei confronti del personale dipendente e dell'Economo dell'Ente per cui l'Autorità richiede l'esenzione dall'applicazione delle commissioni, per bonifici di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) da accreditare su conti correnti di altri istituti diversi dall'Istituto Cassiere.	5	Offerta migliore: 5 punti Altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (offerta migliore/offerta) x 5 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	QT
11	Spese di apertura e tenuta del conto corrente bancario per la gestione della cassa economale. Si chiede che il tasso di interesse attivo sia uguale a tasso di interesse da applicare sulla giacenza di cassa (criterio n. 5) e il tasso di interesse passivo sia uguale al tasso debitore da applicare alla anticipazione di cassa (criterio n. 6).	3	Offerta migliore: 3 punti Altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (offerta migliore/offerta) x 3 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	QT
	Totale offerta tecnica	70		

B. *Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante la media dei coefficienti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1, moltiplicata per il peso ponderale assegnato.

I voti saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi sintetici:

GIUDIZIO SINTETICO VOTO - V(a)_i

Giudizio sintetico	Valore ponderale	Giudizio sintetico	Valore ponderale
Assente/Non trattato	0,0	Sufficiente	0,6
Assolutamente inadeguato	0,1	Discreto	0,7
Inadeguato	0,2	Buono	0,8
Insufficiente	0,3	Molto buono	0,9
Scarso	0,4	Pienamente rispondente/ottimo	1,00
Appena Sufficiente	0,5		

La Commissione non potrà attribuire valori intermedi rispetto a quelli sopra elencati.

C. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

$$V_{ai} = R_{iesimo} / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente da applicare al punteggio, variabile tra 0 e 1;

R_{iesimo} = Valore (ribasso) offerto dal concorrente iesimo

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Il coefficiente così determinato sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica con arrotondamento al secondo decimale.

D. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo-compensatore**, di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Il punteggio, nello specifico, è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ_n = sommatoria

Tutti i calcoli verranno effettuati prevedendo alla seconda cifra decimale.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.

Si procederà ad applicare la riparametrazione sui singoli criteri dell'offerta tecnica (criterio discrezionale e criteri quantitativi di tipo tabellare).

Non verrà effettuata la doppia riparametrazione.

NEL CASO DI UNA SOLA OFFERTA, SI PRECISA CHE NON SI PROCEDERÀ AD ALCUNA RIPARAMETRAZIONE

17 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà utilizzare la PAD "per produrre i seguenti atti che dovranno essere contenuti nella BUSTA "A":

1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative (Modello A);
2. Eventuale procura;
3. DGUE;
4. Documentazione a corredo, in relazione alle differenti forme di partecipazione;

17.1 Documentazione amministrativa

L'Operatore Economico, mediante utilizzo della PAD, nella sezione della busta amministrativa deve inserire la seguente documentazione.

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di partecipazione (Allegato A);
- 2) eventuale procura;
- 3) DGUE, disponibile in PAD, di ciascun Operatore Economico concorrente;
- 4) Documentazione per i soggetti associati;
- 5) Documentazione in caso di avalimento (contratto ed ivi inclusa la dichiarazione del soggetto ausiliario);

6) eventuale documentazione per avvalimento premiale finalizzato a migliorare l'offerta;

7) Per gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia *dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile* redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006.

La busta contenente la documentazione amministrativa **non** deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

17.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La **domanda di partecipazione** è secondo il modello **Allegato "A"** e dev'essere sottoscritta, **con firma digitale**, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore.

La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica, singola o associata, con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di un'impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli artt. 100 del Codice contenuti nel FVOE di cui all'articolo 24.

SI CHIEDE CHE NEL "MODELLO A" SIANO RIPORTATI IN MANIERA CHIARA I DATI ANAGRAFICI (NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE, RESIDENZA E RUOLO DEI SOGGETTI AVENTI CARICHE SOCIETARIE EX ART. 94 C. 3 DEL CODICE (TITOLARE O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; DI UN SOCIO AMMINISTRATORE O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; DEI SOCI ACCOMANDATARI O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI GLI INSTITORI E I PROCURATORI GENERALI; DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO; DEL DIRETTORE TECNICO O DEL SOCIO UNICO; DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO NELLE IPOTESI PRECEDENTI).

L'istanza di partecipazione contiene altresì la dichiarazione con la quale il concorrente illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice contenuti nel FVOE. Nell'istanza, l'O.E. dovrà indicare il CCNL applicato. Laddove diverso dal contratto collettivo indicato all'art. 1 del presente Disciplinare, l'O.E. dovrà garantire ai dipendenti le stesse tutele ivi previste (si rinvia all'art. 5.6 del presente Disciplinare - *Dichiarazione di equipollenza*);

Con riferimento agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del codice nella stessa istanza, l'O.E. dovrà fornire:
-dichiarazione con la quale **illustra le modalità** con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

O, in alternativa,

- certificazione, in corso di validità, **Parità di Genere UNI PdR 125:2022.**

Ai sensi dell'art. 102, co. 2, del Codice, la Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'Aggiudicatario.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata), nonché le rispettive quote di partecipazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito occorre allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito i componenti del raggruppamento dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice, l'offerta degli Operatori Economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (in forma singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, ed allega l'Elenco delle consorziate; il Modello A della impresa/e consorziata/e; il Libro soci; l'Elenco soggetti titolari di cariche/poteri.

La domanda di partecipazione, completa delle dichiarazioni contenute nell'Allegato "A", dev'essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore. In tal caso, il concorrente allega all'istanza copia conforme all'originale della procura.

È fatto divieto di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda è sottoscritta **con firma digitale**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale devono essere caricate (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica con le modalità descritte nelle *norme tecniche di utilizzo* presente sul portale all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/>.

Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

17.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente ed il soggetto deputato alla progettazione compilano il **DGUE** di cui all'articolo 91 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico compilabile attraverso la Piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE è richiesto all'Operatore Economico sia che partecipi singolarmente, che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato, altresì, dagli Operatori Economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative.

Le attestazioni rese dal legale rappresentante del concorrente riguardanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo art. 94 (*del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; del direttore tecnico o del socio unico; dell'amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti*). Si invita pertanto a indicare, nella "Parte II: Informazioni sull'operatore economico" – "sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - Soggetti di cui all'art. 94 c.3 del D.Lgs. 36/2023" i dati anagrafici dei soggetti aventi cariche societarie ex art. 94 co 3 del Codice e, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, riportare gli amministratori di quest'ultima.

Con il DGUE, l'Operatore Economico dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

Il DGUE dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dall'art. 65, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate. Si rammenta inoltre che in adesione a quanto sancito dal menzionato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia. Il concorrente compila il DGUE secondo quanto indicato nel documento contenente le [Norme tecniche di utilizzo](#) alla gara telematica e alle Istruzioni di partecipazione.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

17.4 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. *il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;*
2. *il DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza;*
3. *la dichiarazione di avalimento del soggetto ausiliario;*
4. *il contratto di avalimento, anche misto;*
5. *il contratto di avalimento premiale.*

Nel caso di **avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta**, il contratto di avalimento è presentato nella documentazione amministrativa ma è indicato nell'offerta tecnica per poter essere conosciuto dalla commissione giudicatrice.

Nel caso di avalimento premiale, inoltre, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, va allegata la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale

Qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la predetta documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici.

17.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i Consorzi non necessari (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili):

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili)
 - o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati.

- o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti di capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente. Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, il consorzio indica se i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari)
 - o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto consorziato che le quote di partecipazione al consorzio ordinario sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

- e. dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- e. dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

17.6 Documentazione integrativa da allegare

- a) **Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarazione di impegno** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, c. 2, e 53, c. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- b) **Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarazione**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale territorialmente competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli Operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La busta contenente la documentazione tecnica non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

La busta "**B – Offerta tecnica**" deve contenere l'offerta tecnica redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla tabella riportata al punto 16 del presente Disciplinare di Gara, così distinta:

- per i criteri quantitativi ("QT")/"Tabellari" nn. 1 e 2,
- per il criterio quantitativo ("QT") con formula "*Proporzionale diretta*" n. 5,
- per i criteri quantitativi ("QT") con formula "*Proporzionale inversa*" nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11,

implicanti una valutazione automatica delle offerte affidata al sistema Tuttogare, l'Operatore Economico dovrà anzitutto generare a video l'offerta cliccando sull'omonimo comando, denominato **"Genera offerta tecnica"** e compilare i form proposti dal Sistema.

- Per l'elemento di valutazione qualitativa ("QL") di cui al n. 4, il concorrente dovrà presentare, attraverso il comando **"Carica Documentazione"**, una relazione riportante una proposta di condizioni agevolate ai rapporti di conto corrente ed alla prestazione dei servizi bancari al personale dipendente dell'Ente e al Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM. Tale proposta (massimo 4 pagine) dovrà rispettare i seguenti limiti di formattazione: formato A4, numerate progressivamente *tipo di carattere Times New Roman; font size: 12, interlinea: esatta 15pt*, numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina e il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 4).

Si precisa che le indicazioni circa la formulazione della offerta tecnica non sono previste a "pena di esclusione", tuttavia, la Commissione non valuterà quanto riportato nella relazione tecnica oltre la pagina n. 4.

L'offerta tecnica deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione in merito alla veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di ciascuno degli elementi proposti, seguendo la descrizione e la progressione delle voci e degli elementi previsti nella tabella descrittiva dei criteri di assegnazione dei punteggi nel seguito riportata.

L'offerta tecnica **deve essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso occorre allegare la procura.

L'Operatore Economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

19 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma TuttoGare, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

La busta **"B – Offerta economica"** contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- 1) il ribasso percentuale "unico" sull'importo quinquennale a base d'asta soggetto a ribasso (€ 90.000,00);
- 2) la stima dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. **Ai sensi dell'art 41 comma 14, i costi**

della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso; resta la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, nel caso in cui indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante (€ 40.500,00), allegando, nel campo dedicato della Piattaforma, apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante ("Giustificativi manodopera" presente nella "Busta Economica"). La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

3) (EVENTUALE) TABELLA DI RAFFRONTO CCNL di cui all'art. 5.6 del presente Disciplinare.

Il coefficiente così determinato sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica, con due decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è **sottoscritta digitalmente**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese già costituito o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal Legale Rappresentante della Impresa Capogruppo o Mandataria o della Impresa Consorziata Designata, o da un suo procuratore.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituito, la documentazione relativa alla offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Legali Rappresentanti di tutte le Imprese che aderiscono o fanno parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio Ordinario di Imprese, o dai loro procuratori. Qualora la predetta documentazione sia sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante della Impresa che partecipa alla gara, alla stessa deve essere allegata la relativa procura, qualora quest'ultima non sia già stata inserita nella "Busta A: Documentazione".

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma. Il RUP si riserva di avvalersi dell’ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte e della valutazione della sussistenza delle ragioni di segretezza indicate da eventuali offerenti per i quali è stata dichiarato il divieto di ostensione, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice (*verifica della effettiva presenza di segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico*).

21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

21.1 Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)

L’apertura dei plichi telematici attraverso la Piattaforma TuttoGare avrà luogo il 9/06/2026 ore 10:00:00

Il Seggio di gara, all’uopo nominato con Determina del Presidente, svolgerà le operazioni di gara aprendo la seduta pubblica telematica e inserendo la chiave privata inviata in forma criptata dal sistema, e procedendo successivamente all’apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione di gara di ogni singolo concorrente. Tutte le fasi saranno svolte in seduta pubblica telematica, ad eccezione dei seguenti sub-procedimenti del cui esito sarà data opportuna pubblicità secondo le prescrizioni normative:

- analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica;
- eventuale procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale o anormalmente basse.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della PAD, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara si svolga alla presenza degli OO.EE. potendo, gli stessi, seguire l’andamento della seduta di gara tramite la Piattaforma TuttoGare e mediante le comunicazioni che il Sistema invierà tempestivamente ai concorrenti a mezzo pec.

Il Sistema notificherà, a tutti gli Operatori Economici che hanno presentato offerta, l’apertura dei plichi informatici nonché le successive fasi con indicazione della sequenza di apertura (completa di orari) delle buste elettroniche. Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sulla PAD e sul profilo di Committente.

I concorrenti interessati alla partecipazione alle sedute pubbliche di gara sono tenuti a inviare, con congruo anticipo, e comunque **almeno 24 ore** prima rispetto all’orario di avvio di ogni singola seduta, apposita istanza di partecipazione alla PEO protocollo@adspmam.it e PEC protocollo@pec.adspmam.it ove riportare, oltre all’oggetto e CIG della procedura, le generalità della persona che parteciperà alla seduta, unitamente ai seguenti allegati:

- (nel caso non partecipi il legale rappresentante) DELEGA per la partecipazione alla procedura di gara con indicazione dell'oggetto e del CIG;
- documento di Identità del legale rappresentante / delegato;
- Indicazione dell'indirizzo e-mail al quale verrà inviato il link per partecipare alla seduta pubblica in modalità "Conference Room".

Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare; attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare, di concerto con il RUP, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di pubblicità;
- importazione e riparametrazione automatica, tramite Piattaforma, dei punteggi attribuiti e caricati a sistema dalla Commissione Giudicatrice, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare, tramite apposita funzione della Piattaforma;

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.2 Valutazione delle offerte tecniche

La Commissione Giudicatrice, a tale scopo nominata con Determina del Presidente, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. La Commissione opererà utilizzando direttamente il Sistema TuttoGare e trasferirà i risultati della analisi in appositi verbali che trasmetterà al RUP ed al Seggio di Gara per il prosieguo.

21.3 Apertura delle offerte economiche

Successivamente, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara, prendendo atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi, e riparametrati dal Sistema, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La PAD procederà, in sede di importazione, ad effettuare i calcoli, automaticamente, secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare ed attribuirà i relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede, quindi:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione o il Seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

23 ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ovvero la commissione se a ciò avvalendosi, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori **ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.*

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;*
- b) in relazione agli oneri ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.*

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, ovvero quando l'offerta:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;*
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del codice,*
- è incongrua con gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice.*

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 108 comma 12 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai

fini dei successivi adempimenti.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra descritti, scorrendo la graduatoria.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 18 del Codice, la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica mediante lettera d'ordine.

Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie europee, non si applicherà il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il RUP preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. La Stazione appaltante esaminerà la proposta, e, se la riterrà legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, disporrà l'aggiudicazione, che sarà immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'Aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice. Ai sensi dell'art. 36, co. 6 del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Nel caso in cui l'Operatore Economico presenti un'offerta contenente parti omesse, nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36, co. 4 del Codice, la Stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Gli Operatori hanno la possibilità di richiedere, in fase di partecipazione, l'oscuramento della documentazione di partecipazione, a eccezione dei file generati dal Sistema, pertanto i concorrenti dovranno indicare con chiarezza in Piattaforma, all'atto della trasmissione della documentazione prevista dal presente Disciplinare ed in ogni ulteriore successiva fase di gara, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo l'indicazione "RISERVATO" sulla documentazione ritenuta tale.

Ai sensi dell'art. 36 co. 1 del Codice, l'offerta dell'Operatore Economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la PAD di cui all'articolo 25 utilizzata dalla Stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del Codice, agli Operatori Economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

26 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante: – gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio alla quale sono dedicati; – le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, tale comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27 DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELLA ADSP MAM 2026-2028 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ADSP MAM.

In ottemperanza al "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della ADSP MAM 2026-2028", approvato con Determina del Presidente n. 34 del 30/01/2026, l'Affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti AdSP MAM che hanno esercitato nei confronti degli stessi poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'AdSP MAM nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori negli ambiti demaniali del Porto dovrà osservare, per quanto compatibili, le norme del Codice di comportamento adottato dall'AdSP MAM con Determina del Presidente n. 82 del 10/03/2022. Detto documento si intende consegnato all'Affidatario all'atto di sottoscrizione del contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale dell'AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si precisa quanto segue.

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
 - a. in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - b. in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;
2. Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;
3. La base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gare di appalto (ex d.lgs. 36/2023) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
4. Il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
5. Le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati;
7. I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
9. Il soggetto interessato, che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali trattati;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
 - d) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all'indirizzo di recapito indicato al punto 10);

10. L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il legale rappresentante della AdSP MAM – PEC: protocollo@pec.adspmam.it; Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it; il RUP è indicato nel Disciplinare di gara. Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, Email: protocollo@adspmam.it – PEC: protocollo@pec.adspmam.it.

Sede di Bari: +39 080 5788511 - Sede di Brindisi: +39 0831 562649 - Sede di Manfredonia e Termoli: +39 0884 538547, Sede di Barletta: +39 0883 531479 - Sede di Monopoli: +39 080 9376645.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice.

Il RUP

Dott.ssa Michelina Latorre

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)